

ALJS VIGNUDELLI

GENESI FENOMENOLOGICA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DALLO STATO AUTORITARIO « SECRETANTE » ALLA « TRASPARENZA » DELLO STATO DEMOCRATICO

In apertura dei lavori giova premettere come sia ormai indiscutibile che l'attività di *comunicazione pubblica* si ricolleggi ad alcuni dei caratteri tipici degli ordinamenti democratici, quali il riconoscimento della *sovranità popolare* o l'attribuzione del *diritto di voto* ed i connessi principi di *rappresentanza* e di *responsabilità politica*. Tutto ciò nell'ottica d'una complessiva trasformazione del *rapporto tra Stato e cittadini* connessa ad un nuovo modo d'intendere il soggetto pubblico, a cui si richiede d'assumere un *comportamento dialogico e trasparente* nei confronti della cittadinanza.

Sul punto, mi limito qui a ricordare che *democrazia*, letteralmente, significa potere (*kratòs*) del popolo (*dèmos*) e quindi lo *Stato democratico di diritto* non può non essere costruito che sul principio della *sovranità popolare*; conseguentemente, il potere politico supremo non può che spettare al *popolo*. Ma tale potere non viene esercitato in via diretta dal suo titolare, com'accadeva nella c.d. *democrazia degli antichi*, bensì, in via indiretta, tramite la scelta dei propri *rappresentanti* secondo il modello della c.d. *democrazia dei moderni*. Più specificamente, invece che sulla *rappresentanza non elettiva* dell'epoca medievale, fondata su una *traslatio imperii* dal popolo a favore del monarca, o sull'*elezione senza rappresentanza* di Rousseau, « i sistemi democratici moderni si impernano su regole maggioritarie (...), su meccanismi elettivi, e sulla trasmissione rappresentativa del potere » (Sartori, 1993). E se nello Stato di diritto (che di quello democratico costituisce l'antecedente storico e giuridico) il *principio di rappresentanza politica* era circoscritto a determinati ceti sociali (tanto che s'è parlato, al riguardo, di Stato monoclasse: Giannini, 1986), esso assume oggi un significato più intenso, in quanto, come diretta conseguenza dell'affermazione del *suffragio universale*,

* Intervento al convegno *Istituzioni e dinamiche del diritto*, seconda giornata seminariale dedicata alla Comunicazione Pubblica.

tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito e dalla collocazione sociale, godono dei *diritti politici*, a cominciare da quello di *voto*.

Tanto premesso, se la *democrazia* dev'essere intesa « non come esercizio del potere da parte del popolo, ritenuto impossibile e controproducente, ma come controllo del popolo sui governanti » (G. U. Rescigno, 1967), ai titolari della *sovranità* (i cittadini) va garantito il controllo su come i loro rappresentanti esercitano il proprio mandato, tenuto conto che una delle caratteristiche fondamentali della democrazia è quella per cui i governanti “rispondono” ai governati e, in ultima analisi, lo Stato è al servizio dei cittadini e non i cittadini dello Stato (Sartori, 1993). Infatti, il rapporto tra governanti e governati non si conclude con la pura e semplice elezione, ma si protrae nel tempo attraverso una successione di verifiche e conseguenti adattamenti, sulla base della considerazione che « quanto maggiore è l'informazione di cui dispone un cittadino, tanto maggiore è l'influenza che è probabile eserciti sulla politica del governo (...). Viceversa, quanto meno il cittadino è a conoscenza delle proposte alternative, tanto meno avrà preferenze in proposito, e tanto più è probabile che il governo lo ignori nel prendere le sue decisioni » (Downs, 1988).

Di qui il ruolo centrale dell'*opinione pubblica*, tanto da consentire d'affermare che « il vero fondamento di ogni governo è l'opinione dei governati » (Dicey, 1905). Perché si possa parlare di democrazia, è cioè necessario che « l'opinione pubblica si costituisca come un protagonista a sé stante con il quale i governanti devono fare i conti ed al quale devono rendere conto » (Sartori, 1993) ed « il carattere democratico di un sistema viene strettamente associato alla visibilità dei diversi processi politici ed amministrativi che lo caratterizzano » (Rodotà, 1982). Trova, così, compimento un processo che ha inizio quando, con la presa di coscienza polemica contro l'assolutismo, entra in crisi la logica degli *arcana imperii*, che offriva al principe « gli strumenti adatti ad affermare da solo la propria sovranità, gli *iura imperii*: gli *arcana imperii*, appunto, cioè tutto quel catalogo di pratiche segrete inaugurato da Machiavelli, che servivano ad assicurare il mantenimento del potere sul popolo ». Alla prassi dell'*arcano* più tardi si contrapporrà il *principio della pubblicità* (Habermas, 1988), secondo il quale « una dimensione pubblica completa si ha quando tutti gli affari dello stato come l'intero stato vengono resi accessibili a tutti i cittadini considerati come comunità, con l'ammissione più larga possibile di spettatori e ascoltatori, e mediante la pubblica esposizione e la libertà di tutti gli organi dell'opinione pubblica » (Welker).

Il modello che s'afferma è dunque quello di uno *Stato più pubblico*, che si trova nella condizione di dover rendere conto del proprio operato. Si consideri, in tale direzione, che già nel 1681 era stata autorizzata — pur con una certa riluttanza — la pubblicazione dei *Votes*, cioè di scarni resoconti dei dibattiti tenuti nel Parlamento inglese. Dalla prima metà del '600 cominciano ad appa-

rire in Inghilterra anche i *libri azzurri* (*Blue Books*), «brevi raccolte di documenti diplomatici che un governo o un capo dello stato attraverso il governo pubblicano, di solito in occasione di una crisi internazionale, per mettere al corrente il Parlamento dell'azione svolta in quella contingenza» (Toscano, 1963). *Blue Books* che inizialmente avevano come scopo principale quello di far fronte alle critiche dell'opposizione, ma in séguito — soprattutto dopo le guerre napoleoniche, che sollevarono grande interesse nella cittadinanza — furono utilizzati dal governo come *strumento di dialogo* direttamente con l'*opinione pubblica*. Più precisamente, fu per primo George Canning, ministro degli esteri nel gabinetto Portland dal 1807 al 1809, a rendersi conto della necessità d'informare il Paese sulla situazione internazionale e, a partire dal 1830, i *libri di colore* uscirono dal ristretto ambito parlamentare per essere messi in vendita al pubblico e l'affermarsi di questa pratica in Gran Bretagna sollecitò poi altri governi europei ad analoghe iniziative e nacquerò così i libri gialli francesi, i libri bianchi in Germania, i libri verdi in Italia.

D'altro canto, l'affermazione delle *democrazie di massa* comporta un profondo mutamento anche nel modo di essere della pubblica amministrazione. Nello Stato borghese dell'Ottocento, infatti, «alla ristrettezza del gruppo di comando, corrisponde un'esaltazione dello Stato come meccanismo di comando, per cui ogni altra organizzazione di altri gruppi ad esso si subordinò; con la conseguenza che l'apparato amministrativo dello Stato divenne ovunque apparato dominante» (Giannini, 1988). Schema, questo, espresso nel modo più compiuto — durante il quarantennio dominato dall'opera di Bismarck — dalla giuspubblicistica tedesca, anche sotto l'influsso del pensiero hegeliano, nel quale lo Stato è inteso come un organismo avente vita, fini e mezzi superiori a quelli degli individui che lo compongono ed i suoi atti sono tutti autoritativi e perciò non hanno di fronte a sé diritti del cittadino ma solo di lui soggezioni (Giannini, 1986).

Verso la fine del XIX secolo, tuttavia, lo Stato borghese entra in crisi e l'*estensione dei diritti politici* a strati sempre più ampî di cittadini condusse all'affermazione dello *Stato pluralista* (*pluri-classe*), che portò con sé un considerevole *allargamento della pubblica amministrazione*, in vista pure dell'obiettivo di garantire — almeno tendenzialmente — l'*uguaglianza delle condizioni di partenza* a tutti gli individui, indipendentemente dalla classe sociale d'appartenenza. Nello stesso senso, va tenuto presente che le «le grandi trasformazioni alle quali la nostra vita è stata soggetta ad opera del progresso tecnico industriale (Forsthoff, 1973) impongono al soggetto pubblico la cura dei bisogni essenziali dei cittadini: con l'allargamento dello *spazio vitale effettivo* (rispetto al quale il singolo non può esercitare un controllo totale) a discapito dello *spazio vitale dominato* (all'interno del quale il singolo può disporre e dettare legge) «si è attribuito allo Stato (nel senso più

lato della parola) il compito e la responsabilità di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno per esistere l'uomo moderno », che ormai « non vive solo nello stato ma soprattutto dello stato » (Forsythoff, 1973).

In tale nuovo contesto, l'*amministrazione* — proprio per la necessità di rapportarsi sempre più frequentemente con la *società civile* — comincia ad utilizzare in modo più diffuso gli *strumenti comunicativi*, e fin dagli anni Venti si pose l'accento sull'attività degli uffici stampa e sulla grande quantità di conferenze stampa, « che ormai chiunque sia esposto alla dimensione pubblica o ne sia al centro si vede costretto ad organizzare » (Brinkmann, 1931). In altri termini, già dal quadro introduttivo sommariamente delineato, emerge come la *comunicazione pubblica* divenga una delle *funzioni* di uno *Stato modernamente concepito*, coinvolgendo, da un lato, un profilo più strettamente *politico*, connesso — in ultima istanza — al principio di *sovranità popolare*, in quanto riconducibile al riconoscimento del *diritto di voto* e degli istituti *democratico-rappresentativi*; dall'altro lato, un profilo concernente gli aspetti *organizzativo-amministrativi*, visti pure, come s'è detto, in connessione con l'enorme *ampliamento delle competenze statali* che accompagna l'affermarsi delle democrazie di massa. È appunto dalla combinazione di questi due punti d'osservazione (peraltro strettamente connessi) del soggetto pubblico, che sembra possibile ricavare il fondamento dell'attività di *comunicazione pubblica*, corrispondente ad una ricostruzione del *diritto ad essere informati* compatibile coi principi dello *Stato democratico di diritto*.

Dal punto di vista fenomenologico, poi, il *genus* comunicazione pubblica può essere scomposto in varie *species* ed, in particolare, si può in prima battuta distinguere l'*informazione istituzionale* dalla *comunicazione istituzionale*, sebbene i due aspetti finiscano per interagire quali elementi essenziali nel quadro di un *modo di essere moderno del soggetto pubblico*.

Per *informazione istituzionale* intendiamo l'informazione concernente l'azione normativa ed amministrativa in senso stretto, volta a creare una conoscenza diffusa su alcune materie (orari e procedure degli uffici, ma anche dati sull'inquinamento atmosferico, eccetera), consentendo, altresì, quelle forme di controllo che consistono nell'*accertamento della legittimità dei comportamenti del soggetto pubblico* (ad esempio l'accesso ai documenti amministrativi), in modo da realizzare nella misura più ampia possibile l'obiettivo della *trasparenza*. Trasparenza peraltro oggetto di una serie d'interventi legislativi posti in essere nell'arco dell'ultimo quindicennio, coi quali s'è cominciato a dare séguito concreto all'intuizione di Carlo Esposito, formulata già dalla prima metà degli anni Cinquanta, secondo la quale « le mura degli uffici dovrebbero essere di vetro, mentre oggi, troppo spesso sono del tutto simili a quelle degli uffici privati entro le quali si trattano

in segreto questioni private: e le parole non dovrebbero essere sussurate, ma pronunciate e scritte in modo che ogni interessato (ogni cittadino) possa avere cognizione degli elementi influenti sulla decisione e abbia modo di contrapporre in tempo utile argomento ad argomento». Il che porta con sé pure la necessità di migliorare le tradizionali forme di pubblicità — si pensi alla Gazzetta Ufficiale — individuando modalità alternative (sebbene non sostitutive) per divulgare il contenuto degli atti amministrativi e normativi anche attraverso i moderni *media* della comunicazione di massa al fine di creare le condizioni per un'efficace ricezione ed una conseguente miglior comprensione, tenuto conto che «i comportamenti in genere sono volontari, non coatti, se non in casi eccezionali. La regola — sia pur misteriosa — è l'obbedienza» (Predieri, 1974).

Consideriamo, invece, *comunicazione istituzionale* la comunicazione che non s'esaurisce in un mero trasferimento di dati, ma che s'avvale di una strategia comunicativa più evoluta per meglio esternare, in un'ottica complessiva (intesa pure in termini di pubblica produttività: Bettini, 1982), l'*attività istituzionale degli enti*, secondo una pratica già da tempo diffusa tra le imprese private e da parte dei partiti politici. Per quanto riguarda, ad esempio, la produzione normativa, in questo caso non ci si limiterà alla pubblicità dei singoli atti, ma si cercherà di motivarne il contenuto in riferimento alle intenzioni perseguite, anche tramite il collegamento con altre iniziative affini (è l'ipotesi delle campagne coordinate tra i diversi livelli istituzionali interessati al raggiungimento di determinati scopi comunicativi). In ogni caso, va in proposito sottolineato che il tema istituzionale non tende a raccogliere un consenso meramente passivo ma a *favorire una condotta sociale* rilevante in relazione ad un dato provvedimento attraverso un processo, potremmo dire, di "informazione civica". Anzi, l'indice di positività è valutabile proprio dal *grado di notorietà, efficacia ed accogliimento* di un certo atto normativo, coerentemente anche, è ovvio, coi suoi reali contenuti, visto che, come finemente osservava Albert Einstein, «la perfezione dei mezzi e la confusione dei fini sembrerebbero essere le caratteristiche della nostra epoca», la quale, sovente, come scotto del successo delle cose, reclama il sacrificio del loro «valore».

Ed è appunto prevalentemente in relazione a tale seconda tipologia di *comunicazione pubblica*, dalla quale potrebbe derivare una *diretta influenza sui comportamenti dei consociati*, che potrebbero essere sollevate le maggiori perplessità, in quanto — in mancanza di un'opinione pubblica smalzita e culturalmente matura — essa (comunicazione pubblica), se usata in modo improprio, potrebbe condizionare negativamente il dibattito democratico, sconfinando nel scivoloso territorio della *propaganda*. Infatti, una *comunicazione pubblica* che degenerasse in mera *propaganda*, oltre a delineare la sagoma di uno «Stato comunicatore»

e/o « etico », potrebbe automaticamente trasformarsi in un ulteriore strumento della maggioranza di turno, stravolgendo gli stessi meccanismi di formazione del consenso e rasentando addirittura la fattispecie dell'*istigazione* nell'ipotesi in cui si arrivasse ad indicare in via concreta una determinata azione da compiere, contraddicendo, in tal modo, lo spirito dello stesso *gioco democratico* da preservare e difendere.

In estrema sintesi, sembra stagliarsi la sagoma di un'*interesse dei cittadini ad essere informati*, (interesse) che, mentre nei confronti della comunicazione posta in essere dai privati può trovare soddisfazione *solo* attraverso il *pluralismo delle fonti informative* in quanto dipende dall'esercizio di un *diritto (inviolabile) di informare non funzionalizzabile*, viceversa — trovando corrispondenza in una serie di elementi strutturali del modello (astratto) di Stato democratico — è configurabile quale vero e proprio diritto (all'informazione) nei confronti dei soggetti pubblici, la cui attività è, per contro, strutturalmente concepita in termini di *funzione* e quindi *diretta al soddisfacimento di interessi altrui*.

Si profila, in questo modo, un complessivo *ambiente di doverosità* che — sul piano del *diritto positivo* di livello costituzionale — in alcuni casi trova addirittura uno *specifico riferimento testuale* (com'accade, ad esempio, per la *pubblicità dei lavori delle Camere* ex art. 64 Cost.) ed in generale emerge, quanto meno, come *presupposto implicito* dell'intero disegno costituyente; affermazione quest'ultima che, nondimeno, consiglia d'effettuare un qualche accertamento ulteriore.

Come abbiamo visto in precedenza, difatti, tenuto conto dell'inversione di rotta nel rapporto *Stato-cittadini* e volendo accertare se il diritto all'informazione possa essere ricondotto al modo di essere dello *Stato democratico*, si deve partire dal *principio di sovranità popolare*. Principio da considerare nel suo *legame di consequenzialità col principio di rappresentanza* (che ne costituisce la concreta attuazione tramite l'esercizio del diritto di voto) e col connesso principio di *responsabilità politica*. Ed in questo senso va rilevata la relazione intercorrente tra *rappresentazione* e *rappresentanza politica*, rispetto alla quale lo stesso Bobbio ebbe a rilevare che « non è senza ragione che l'assemblea sia stata spesso paragonata ad uno stadio, cioè ad uno spettacolo pubblico, dove appunto vi sono degli spettatori chiamati ad assistere ad un'azione scenica che si svolge secondo le regole prestabilite e si conclude con un giudizio », giudizio che, come si diceva sopra, può anche concludersi col verdetto negativo della *sanzione elettorale* (Popper, 1981). Nella stessa direzione vanno considerazioni di Carl Schmitt che risalgono agli anni Trenta, quand'affermava che « rappresentare significa rendere visibile e rendere presente un essere invisibile mediante un essere pubblicamente presente. La dialettica del concetto sta in ciò che l'invisibile viene presupposto come assente e contemporaneamente reso presente ».

Tali osservazioni, sottoposte ad un approccio teorico sommario e non senza una qualche forzatura giuridica, sembrerebbero incoraggiare quelle posizioni in forza delle quali la *pubblicità parlamentare* non rappresenterebbe altro che una *frazione di un principio più generale, valido per tutto l'ordinamento e volto a soddisfare le esigenze d'informazione provenienti dai cittadini*. Prospettiva questa che sottende la complessa problematica della dicotomia principi-valori, dove i primi andrebbero intesi come vere e proprie norme giuridiche, mentre i secondi andrebbero ricondotti ad un senso di convenienza sviluppato nel tempo dagli operatori e dal pubblico (Dworkin, 1982), assumendo essi, dunque, una dimensione extragiuridica. Si ripropone, cioè, l'interrogativo sul significato da attribuire alla parola principio e se v'è senz'altro accordo sul fatto che il *piano giuridico* (composto da norme c.d. *tutto o niente*: Dworkin, *ivi*) e piano etico-morale (composto, viceversa, da *valori non conclusivi*) siano distinti ciò non sembra giustificare di per sé l'ulteriore passaggio della necessaria prevalenza degli uni (valori) sulle altre (norme).

Vale a dire che, da un punto di vista più meticolosamente giuridico, rimane da assodare se i numerosi riferimenti contenuti nella Costituzione consentano d'*inquadrare inequivocabilmente l'azione comunicativa dei pubblici poteri* in termini di *dovere costituzionale inteso in senso proprio* imposto da un *principio-norma*; ovvero se si tratti, come si diceva, solamente d'un *generale ambiente di doverosità* da cui scaturisca un *astratto indirizzo programmatico* per il legislatore, il cui intervento — volto a tracciare in modo più netto la sagoma di uno *Stato comunicante* quale sviluppo naturale (e necessario) dello *Stato democratico di diritto* — risulta sicuramente *legittimo*, sicuramente *opportuno* e sicuramente *auspicabile*, in vista del perseguimento di una *democrazia compiuta*, pur non configurando, tuttavia, un preciso *dovere* (costituzionale) dalla cui inosservanza possa derivare una qualche forma di legittima *sanzione giuridica*: *quod legislator voluit dixit, quod noluit tacuit* (!).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI.

Sull'evoluzione dello Stato contemporaneo e di un ampliamento dei ruoli dell'amministrazione cfr. FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1973; GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, Milano, 1988; HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari-Roma, 1988.

Su una dimensione più divulgata dell'attività del soggetto pubblico, cfr. DICEY, *Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion in England During the XIX Century*, London, 1905; TÖNNIES, *Kritik der öffentlichen Meinung*, Berlin, 1922; BRINKMANN, *Presse und öffentliche Meinung*, in *Atti del VII congresso tedesco di sociologia*, in *Schriften der Deutschen Gesellschaft f. Soziologie*, vol. VII, Tübingen, 1931; WELKER, *Oeffentlichkeit und öffentliche Meinung*, in *Staatslexikon oder Enzyklopedie der Staatwissenschaften*, vol. 15; TOSCANO, *Storia dei trattati e politica internazionale*, Vol. I, Torino, 1963; PREDIERI, *Lo Stato come produttore di informazioni*, in *Studi Chiarelli*, II, Milano, 1974; BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1991.

Sull'esigenza di una maggior trasparenza: ESPOSITO, *Riforma dell'amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini*, in *La Costituzione italiana*, Padova, 1954; ALLEGRETTI, *Pubblica amministrazione e ordinamento democratico*, in *Foro it.*, 1984, 205 e ss.; BENVENUTI, *Il Ruolo dell'Amministrazione nello Stato democratico contemporaneo*, in *Jus*, 1987; OTTAVIANO, *Appunti in tema di amministrazione e cittadino nello stato democratico*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, II, Milano, 1988, 367 ss; GARDINI, *La comunicazione degli atti amministrativi*, Milano, 1996; ARENA, *La funzione pubblica di comunicazione*, in AA.Vv., *La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, a cura di Arena, Rimini, 2001, 29 ss.

Sull'esigenza della produttività del lavoro amministrativo che si rivela condizione fondamentale per l'efficienza della pubblica amministrazione: BETTINI, *Recenti contributi in tema di produttività pubblica*, in *Riv. Trim. sc. Amm.*, 1982; PIEZZO, *I metodi di rilevazione della produttività nella pubblica amministrazione*, ivi. Più in generale: NIGRO, *Studi sulla funzione organizzatrice della P.A.*, Milano, 1966; OTTAVIANO, *Appunti in tema di amministrazione cit.*

Sullo Stato autoritario secretante nonché sui rapporti fra dispotismo amministrativo e sovranità popolare v.: GIANNINI, *Il pubblico potere*, Bologna, 1986; IDEM, *I pubblici poteri negli stati pluriclasse*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979; IDEM, *Il Pubblico Potere Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986; CORSO, *Dalla «defeudalizzazione» all'assolutismo*, in *Studi Arena*, Milano, 1981; ARENA, *Il segreto amministrativo*, I, Padova, 1983; MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, Torino, 1988.

Su democrazia e ruolo dell'individuo, v., per tutti, BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1992 e, più in generale ancora, SARTORI, *La democrazia cos'è*, Milano, 1993; nonché su comunicazione e sistemi sociali: HABERMAS e LUHMANN, *Teoria della società o tecnologia sociale*, Milano, 1973.

Sulla sovranità popolare, rappresentanza e rappresentazione cfr.: MAC IVER, *The Modern State*, Oxford, 1926; SCHMITT, *Verfassungslehre*, München-Leipzig, 1928; SCHUMPE-TER, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York, 1947; LANDSCHUT, *Volkssouveränität und öffentliche Meinung*, in *Festschrift für Laun*, Hamburg, 1953; MORTATI, *Commento all'art. 1 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975; FERRARA, *Commento all'art. 2 Cost.*, ivi; CHIARELLI, voce *Sovranità*, in *Nss. Digesto*; LUHMANN, *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1978; POPPER, *Karl R. Popper: il pensiero politico*, a cura di Petroni, Firenze, 1981; RODOTÀ, *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema sociopolitico*, in *Politica del diritto*, 1982; FOIS, *Dalla crisi dello «Stato di diritto» alla crisi del cosiddetto «Stato sociale»*, in AA.Vv., *La governabilità delle società industriali*, a cura di Matteucci, Bologna, 1984; HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, 1986; GIANNINI, *Il Pubblico Potere Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986; NOCILLA e CIAURRO, voce *Rappresentanza politica*, in *Enc. Dir.*; DOWNS, *Teoria economica della democrazia*, Bologna, 1988; BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1991.

Sulla responsabilità politica v., per tutti, RESCIGNO G.U., *La responsabilità politica*, Milano, 1967.

Sulla comunicazione politica v., per tutti, anche per la ricca bibliografia, VESPAZIANI, *Comunicazione politica*, Volume di aggiornamento XII della *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 2004.

Sulla dicotomia principi-valori, cfr: Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 397 ss.; FROSINI, voce *Diritto positivo*, *Enc. dir.*; COTTA, voci *Diritto naturale e Giusnaturalismo*, in *Enc. dir.*; RAZ, *Legal Principles and the Limits of Law*, in *Yale Law Journal*, 1972; IDEM, *Practical Reason and Norms*, London, 1975; BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, (rist.) Torino, 1979; DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (tr.it), Bologna, 1982; ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt a.M., 1986; MACCORMICK, in MACCORMICK e WEINBERGER, *Il diritto come istituzione*, a cura di La Torre, Milano, 1990; GÜNTHER, *Der Sinn für Angemessenheit. Anwendungsdiskurse in Moral und Recht*, Frankfurt a.M., 1988; GUASTINI, *Principi di diritto*, in *Dalle fonti alle norme*, Torino, 1990; MACCORMICK, *Legal Reasoning and Legal Theory*, (rist.), Oxford, 1994; GUASTINI, *Principi di diritto*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*; HABERMAS, *Fatti e norme*, Milano, 1996; PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 2001, 35 ss; KAUFMANN, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, (tr.it) Milano 2003; PACE, *Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo*, in *www.costituzionalismo.it*, 2003; GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004; RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, 2005 in corso di pubblicazione.

Sul diritto ad essere informati v., per tutti, AA.Vv., *La Comunicazione pubblica*, a cura di Vignudelli, Rimini, 1992; VIGNUDELLI, *Il diritto della Sibilla (informarsi od essere informati?)*, Rimini 1993 e MARSOCCI, *Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Padova, 2002, ai quali si rinvia pure a fini bibliografici.